

Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni:

- *dei coordinatori locali delle linee scientifiche presso le Sezioni ed i Laboratori Nazionali dell'INFN*
(art. 17 dello Statuto dell'INFN);

- *dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli delle Sezioni, Laboratori Nazionali e Centri Nazionali dell'INFN*
(artt. 25 e 27 dello Statuto dell'INFN).

- *dei Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali dell'INFN*
(art. 17 dello Statuto dell'INFN)

A cura della

Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'INFN

Ufficio Ordinamento

26 – 27 maggio 2011

Articolo 1

1. L'opzione per una delle linee di ricerca dell'Istituto di cui all'art. 4 dello Statuto dell'INFN, va esercitata, di norma, per la linea scientifica per la quale il personale ricercatore o tecnologo svolge in modo prevalente la propria attività.

L'opzione dura almeno un anno solare ed è rinnovata automaticamente. In caso contrario essa deve essere espressa all'atto della predisposizione dei programmi di ricerca e dei bilanci di previsione della Sezione o del Laboratorio Nazionale e comunque entro il 30 luglio di ogni anno.

2. L'opzione decorre dal successivo 1° gennaio di ciascun anno.

Articolo 2

1. Salvo quanto previsto all'art. 3, sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei coordinatori locali delle linee scientifiche presso la Sezione ed il Laboratorio Nazionale:
 - i dipendenti con profilo professionale di ricercatore che alla data di indizione delle elezioni:
 - siano di ruolo presso l'Istituto;
 - abbiano superato il periodo di prova;
 - appartengano alla Sezione o al Laboratorio Nazionale presso il quale è indetta l'elezione, ivi compresi coloro che afferiscono ad eventuali Gruppi Collegati;
 - abbiano espresso opzione per la linea scientifica per la quale è indetta l'elezione, così come stabilito all' art. 1 del presente disciplinare;
 - il personale associato che alla data di indizione dell'elezione sia dotato di incarico di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, presso la Sezione o il Laboratorio Nazionale, ivi compresi eventuali Gruppi Collegati, e che abbia espresso opzione per la linea scientifica per la quale è indetta l'elezione, così come stabilito all'art. 1 del presente disciplinare.

Articolo 3

1. Sono titolari del diritto all'elettorato attivo per le elezioni dei coordinatori locali per la commissione scientifica nazionale alla quale è attribuita la promozione e la valutazione delle attività di sviluppo tecnologico presso la Sezione ed il Laboratorio Nazionale:
 - i dipendenti con profilo professionale di ricercatore o tecnologo che alla data di indizione delle elezioni:
 - siano di ruolo presso l'Istituto;
 - abbiano superato il periodo di prova;
 - appartengano alla Sezione o al Laboratorio Nazionale presso il quale è indetta l'elezione, ivi compresi coloro che afferiscono ad eventuali Gruppi Collegati;
 - abbiano espresso opzione per la linea scientifica per la quale è indetta l'elezione, così come stabilito all' art. 1 del presente disciplinare;
 - il personale associato che alla data di indizione dell'elezione sia dotato di incarico di ricerca ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, presso la Sezione o il Laboratorio Nazionale, ivi compresi eventuali Gruppi Collegati, e che abbia espresso opzione per la linea scientifica per la quale è indetta l'elezione, così come stabilito all'art. 1 del presente disciplinare.

2. Sono titolari del diritto all'elettorato passivo per le elezioni dei coordinatori locali per la commissione scientifica nazionale alla quale è attribuita la promozione e la valutazione delle attività di sviluppo tecnologico presso la Sezione ed il Laboratorio Nazionale:
 - i dipendenti con profilo professionale di ricercatore o tecnologo che alla data di indizione delle elezioni:
 - siano di ruolo presso l'Istituto;
 - abbiano superato il periodo di prova;
 - appartengano alla Sezione o al Laboratorio Nazionale presso il quale è indetta l'elezione, ivi compresi coloro che afferiscono ad eventuali Gruppi Collegati;
 - il personale associato che alla data di indizione dell'elezione sia dotato di incarico di ricerca ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, presso la Sezione o il Laboratorio Nazionale, ivi compresi eventuali Gruppi Collegati.

Articolo 4

1. La possibilità di costituire rappresentanze elettive del personale ricercatore, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica, del personale tecnologo o dotato di incarico di ricerca tecnologica, del personale tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica, in seno al Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale, è subordinata alla esistenza, presso la Sezione o il Laboratorio Nazionale interessato, di almeno cinque unità di personale appartenente al corrispondente elettorato.

In caso contrario e qualora trattasi di personale tecnologo e dotato di incarico di ricerca tecnologica, lo stesso viene accorpato con il personale tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.

Articolo 5

1. Sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale ricercatore, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica, in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale:
 - i dipendenti con profilo professionale di ricercatore che alla data di indizione dell'elezione:
 - siano di ruolo presso l'Istituto;
 - abbiano superato il periodo di prova;
 - appartengano alla Sezione o al Laboratorio Nazionale presso il quale é indetta l'elezione, ivi compresi coloro che afferiscono ad eventuali Gruppi Collegati alla Sezione o al Laboratorio Nazionale presso il quale é indetta l'elezione;
 - il personale associato che alla data di indizione dell'elezione sia dotato di incarico di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, presso la Sezione o il Laboratorio Nazionale, ivi compresi eventuali Gruppi Collegati.

Articolo 6

1. Sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo per la elezione del rappresentante del personale tecnologo o dotato di incarico di ricerca tecnologica in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale:
 - i dipendenti con profilo professionale di tecnologo che alla data di indizione dell'elezione:
 - siano di ruolo presso l'Istituto;
 - abbiano superato il periodo di prova;
 - appartengano alla Sezione o al Laboratorio Nazionale presso il quale è indetta l'elezione, ivi compresi coloro che afferiscono ad eventuali Gruppi Collegati alla Sezione o al Laboratorio Nazionale presso il quale è indetta l'elezione.
 - il personale associato che alla data di indizione delle elezioni sia dotato di incarico di ricerca tecnologica, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, presso la Sezione o il Laboratorio Nazionale, ivi compresi eventuali Gruppi Collegati.

Articolo 7

1. Sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo per le elezioni del rappresentante del personale tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica, in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale:
 - i dipendenti con profilo professionale tecnico o amministrativo che alla data di indizione dell'elezione:
 - siano di ruolo presso l'Istituto;
 - abbiano superato il periodo di prova;
 - appartengano alla Sezione o al Laboratorio Nazionale presso il quale è indetta l'elezione, ivi compresi coloro che afferiscono ad eventuali Gruppi Collegati alla Sezione o al Laboratorio Nazionale presso il quale è indetta l'elezione;
 - il personale associato che alla data di indizione dell'elezione sia dotato di incarico di collaborazione tecnica, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, presso la Sezione o il Laboratorio Nazionale, ivi compresi eventuali Gruppi Collegati.

Articolo 8

1. Sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale dipendente in seno al Consiglio di Centro Nazionale:
 - i dipendenti che alla data di indizione dell'elezione:
 - siano di ruolo presso l'Istituto;
 - abbiano superato il periodo di prova;
 - appartengano al Centro Nazionale presso il quale è indetta l'elezione.

Articolo 9

1. Il Direttore, con propria circolare affissa all'albo della Struttura:
 - indice l'elezione prevedendo che gli adempimenti siano conclusi almeno un mese antecedente la scadenza del mandato;
 - stabilisce la data delle votazioni.

2. Il Direttore inoltre:
 - provvede alla elaborazione degli elenchi degli aventi diritto al voto ed invia, per opportuna informazione, alla Direzione Affari Generali e Ordinamento, copia della circolare di indizione delle elezioni;
 - nomina i componenti la Commissione Elettorale, sentito il Consiglio della Struttura;
 - emana ogni altra istruzione necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 10

1. Per le elezioni dei coordinatori locali delle linee scientifiche e dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli delle Strutture dell'Istituto, è costituita, presso la Struttura interessata, la Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale è composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.

Per ciascun componente la Commissione Elettorale è designato un sostituto.

2. I componenti la Commissione Elettorale sono scelti fra il personale dipendente della Struttura interessata ed il personale associato dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, afferente alla Struttura presso la quale sono indette le elezioni.

3. Nel caso che un componente effettivo della Commissione Elettorale non possa assolvere per giustificate ragioni l'incarico, deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale che provvede a convocare il componente sostituto.

Qualora anche il componente sostituto fosse impossibilitato per giustificate ragioni presentate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale, ad assolvere l'incarico, il Direttore nomina due nuovi componenti la Commissione Elettorale, sentito il Consiglio della Struttura.

Tutti gli atti relativi devono essere allegati al verbale di cui al successivo art. 18.

Articolo 11

1. Il Presidente della Commissione Elettorale convoca con comunicazione scritta i componenti la Commissione Elettorale per adempiere alle operazioni elettorali.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
3. Di ogni operazione o decisione della Commissione Elettorale è redatto un verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e, nell'ultimo foglio, sottoscritto da tutti i componenti partecipanti alla riunione.
4. Ciascuna scheda deve essere firmata da uno dei componenti la Commissione Elettorale costituita presso la Struttura.
5. Il Segretario della Commissione Elettorale resta custode delle schede ricevute.

Articolo 12

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto di cui ai precedenti artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8 e la relativa circolare, sono affissi all' albo della Struttura almeno 25 giorni antecedenti la data delle elezioni.
2. Contro la mancata, inesatta o indebita inclusione negli elenchi è ammesso reclamo scritto al Direttore della Struttura.
3. Il reclamo scritto deve pervenire al Direttore della Struttura di appartenenza entro il decimo giorno successivo alla data di affissione all'albo della Struttura, della circolare e degli elenchi di cui al precedente comma 1.
4. Il Direttore, entro il giorno successivo a quello di scadenza indicato nel comma precedente, decide in via definitiva sui reclami proposti disponendo le eventuali rettifiche.
L'esito del reclamo è comunicato ai diretti interessati.
5. Il Direttore provvede, contestualmente, a mezzo circolare da affiggersi all'albo della Struttura, ad emettere e diffondere gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto.
6. In pari data il Direttore provvede ad inviare al Presidente della Commissione Elettorale:
 - schede elettorali in numero pari al numero degli aventi diritto al voto;
 - schede elettorali di riserva;
 - duplice copia degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto;
 - distinta delle schede elettorali trasmesse;
 - copia del presente disciplinare elettorale.

Articolo 13

1. I Direttori delle Strutture provvedono ad individuare i locali dove si terranno le votazioni che devono essere idoneamente attrezzati per un rapido e corretto svolgimento delle operazioni relative e per garantire la segretezza della votazione.

Nel locale delle votazioni deve essere affissa una copia del presente disciplinare.

Articolo 14

1. Gli elettori affetti da impedimenti fisici tali che non consentano loro di votare senza aiuto, possono avvalersi dell'ausilio di un accompagnatore, volontariamente scelto, purché quest'ultimo sia iscritto negli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale annota la circostanza sul verbale delle operazioni di voto e annota la stessa circostanza sull'elenco dei votanti accanto al nominativo dell'accompagnatore e del votante.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.

Articolo 15

1. Su ogni scheda possono essere indicati, pena nullità, un numero massimo di preferenze pari al numero di candidati da eleggere.
2. All'atto della votazione l'elettore appone la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto accanto al proprio nominativo.
3. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli sia deteriorata o se egli stesso l'abbia involontariamente deteriorata, può chiedere al Presidente della Commissione Elettorale una seconda scheda restituendo la prima sulla quale è apposta la dicitura "scheda deteriorata" e la firma dei componenti la Commissione Elettorale.
4. Eventuali reclami relativi allo svolgimento delle operazioni di voto devono essere formulati, prima della conclusione delle operazioni di voto, alla Commissione Elettorale che decide entro gli stessi termini.
5. I reclami e le relative motivate decisioni devono essere verbalizzati.
6. Tutti i provvedimenti della Commissione Elettorale sono definitivi.

Articolo 16

1. Gli elettori che si trovassero fuori sede possono chiedere al Presidente della Commissione Elettorale, non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni, di votare per corrispondenza, indicando il recapito presso il quale ricevere la scheda elettorale o le eventuali schede elettorali qualora trattasi di più votazioni.
2. Gli elettori fuori sede alla data fissata per le votazioni, possono, altresì, chiedere al Presidente della Commissione Elettorale di esprimere il proprio voto anticipatamente.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale invia, se trattasi di voto per corrispondenza, o consegna all'elettore, se trattasi di voto anticipato:
 - una busta grande ed un foglio sul quale è indicato il nominativo dell'elettore;
 - schede elettorali in numero pari al numero di voti da esprimere, qualora trattasi di più votazioni;
 - buste piccole pari al numero delle schede elettorali.
4. L'elettore, espresso il voto, introduce la scheda, debitamente piegata, nella busta piccola e la sigilla. L'elettore inserisce, poi, la busta piccola, o le eventuali buste piccole, nella busta grande unitamente al foglio sul quale è indicato il proprio nominativo.
5. L'elettore, qualora trattasi di voto espresso per corrispondenza, provvede all'immediata spedizione del plico nella forma più veloce e sicura.
Il plico deve pervenire alla Commissione Elettorale prima della chiusura delle urne.
Le buste pervenute dopo tale orario saranno conservate agli atti.
6. L'elettore, qualora trattasi di voto anticipato espresso contestualmente al ricevimento della scheda elettorale, consegna il plico al Presidente della Commissione Elettorale che resta custode del voto espresso fino al giorno stabilito per le votazioni.
7. Il Presidente della Commissione Elettorale annota gli eventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sul verbale delle operazioni di voto e annota gli stessi eventi sull'elenco dei votanti accanto alla firma del votante.

Articolo 17

1. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede al conteggio delle schede, dandone atto nel verbale.
2. Le urne restano aperte per un giorno durante l'orario di lavoro.
3. Subito dopo la Commissione Elettorale chiude le urne e procede allo spoglio.
4. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Articolo 18

1. Il verbale della Commissione Elettorale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione stessa, deve, a conclusione delle operazioni, indicare:
 - il numero complessivo degli aventi diritto al voto;
 - il numero delle schede elettorali ricevute in dotazione con separata evidenza di quelle di riserva;
 - il numero delle schede elettorali contenute nell'urna;
 - il numero delle eventuali schede elettorali deteriorate;
 - il numero dei voti espressi per corrispondenza;
 - il numero dei voti espressi anticipatamente;
 - il numero dei voti riportati da ogni candidato;
 - il numero delle schede elettorali bianche;
 - il numero delle schede elettorali nulle;
 - gli eventuali reclami presentati durante le operazioni elettorali e le decisioni adottate.

2. Il Presidente della Commissione Elettorale predispone quindi un plico contenente separatamente:
 - il verbale;
 - le schede utilizzate e non;
 - gli elenchi dei votanti e degli aventi diritto al voto;
 - la distinta, debitamente firmata, delle schede ricevute.

Detto plico, sigillato e firmato dai componenti la Commissione Elettorale, viene inviato al Direttore della Struttura entro il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di voto.

Il materiale elettorale è conservato presso la Struttura.

Articolo 19

1. Il Direttore della Struttura provvede, con proprio atto, a ratificare i risultati nominando il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e specificando la data di inizio del mandato.
A parità di voti è eletto il candidato con minore anzianità anagrafica.
Il Direttore provvede, poi, ad inviare alla Direzione Affari Generali e Ordinamento:
 - copia del verbale, debitamente firmato da tutti i componenti la Commissione Elettorale;
 - copia dell'atto di nomina.

2. La Direzione Affari Generali e Ordinamento provvede, infine, a dare comunicazione dei nominativi degli eletti a tutte le Strutture dell'INFN interessate.

Articolo 20

1. In caso di dimissioni nel corso del mandato o di impedimento che non permettano al candidato eletto di mantenere l'incarico durante il periodo del mandato, il Direttore indice nuove elezioni.

Articolo 21

1. Il Presidente della commissione scientifica nazionale, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, è eletto dalla Commissione Scientifica Nazionale tra il personale ricercatore dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica.
2. Il Presidente della commissione scientifica nazionale alla quale è attribuita la promozione e la valutazione delle attività di sviluppo tecnologico è eletto tra il personale ricercatore e tecnologo, dipendente o dotato di incarico di ricerca.
3. Il Presidente della commissione scientifica nazionale uscente, sentito il Presidente dell'Istituto, fissa la data nella quale si terrà la votazione tenendo conto che la stessa si deve svolgere nel corso delle riunioni della Commissione e comunque entro la scadenza del suo mandato.
4. L'esito della votazione deve essere riportato nel verbale della riunione nel corso della quale si è svolta l'elezione.
5. Copia del predetto verbale deve essere inviata al Presidente dell'Istituto ed alla Direzione Affari Generali e Ordinamento.